

Raccomandazioni riguardanti la riscossione eccezionale di emolumenti per l'accesso a documenti ufficiali

del 30 ottobre 2023

*La Conferenza dei segretari generali
emana le seguenti raccomandazioni:*

Sezione 1: Disposizioni generali

1. Oggetto

Le presenti raccomandazioni disciplinano:

- a. il principio della gratuità;
- b. la riscossione eccezionale di emolumenti;
- c. la competenza in materia di riscossione eccezionale di emolumenti;
- d. la rinuncia alla riscossione di emolumenti e la riduzione degli stessi.

2. Principio della gratuità

Nella procedura per l'accesso a documenti ufficiali non sono riscossi emolumenti (art. 17 cpv. 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza [LTras]; RS 152.3).

Sezione 2: Riscossione eccezionale di emolumenti

3. Riscossione di emolumenti per trattamenti particolarmente dispendiosi

¹ Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se la domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'autorità (art. 17 cpv. 2, primo per. LTras).

² Un trattamento è particolarmente dispendioso quando una domanda di accesso richiede più di 8 ore di lavoro da parte dell'autorità (art. 14 cpv. 1, primo per. dell'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza [OTras]; RS 152.31).

³ Al ricevimento di una domanda di accesso, l'autorità stima il tempo di lavoro. Se il tempo di lavoro è superiore a 8 ore e intende riscuotere un emolumento, ne informa il richiedente indicando l'ammontare di tale emolumento (art. 17 cpv. 2, terzo per. LTras).

⁴ In occasione dell'informazione sulla prevista riscossione di un emolumento, l'autorità fissa un termine di 10 giorni entro il quale il richiedente deve confermare la domanda di accesso. In caso di mancata conferma, la domanda è considerata ritirata. L'autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito (art. 16 cpv. 2 OTras).

4. Competenza per la riscossione eccezionale di emolumenti

¹ Gli emolumenti sono riscossi dall'autorità cui compete la presa di posizione e fatturati al richiedente.

² Se più unità amministrative partecipano all'elaborazione della presa di posizione, ognuna di esse comunica il proprio dispendio all'unità responsabile. Se il tempo di lavoro totale ammonta a più di 8 ore, l'unità amministrativa responsabile può determinare l'emolumento complessivo ed emettere la fattura.

5. Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti da riscuotere eccezionalmente si tiene conto solo del tempo di lavoro eccedente le 8 ore (art. 14 cpv. 1, secondo per. OTras).

² L'emolumento ammonta a 100 franchi all'ora (art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 1 n. 2 OTras).

6. Tempo di lavoro fatturabile per l'esame dei documenti ufficiali

¹ Per l'esame dei documenti ufficiali si tiene conto del tempo necessario per:

- a. la lettura dei documenti;
- b. la consultazione di terzi secondo l'articolo 11 LTras;
- c. la consultazione di esperti quali consulenti in materia di trasparenza, giuristi, specialisti della comunicazione, specialisti dei settori interessati;
- d. l'esame giuridico.

² L'esame giuridico preso in considerazione si limita:

- a. alle eccezioni al principio della trasparenza di cui all'articolo 7 LTras;
- b. ai casi particolari di cui all'articolo 8 LTras;
- c. alle norme per la protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche secondo l'articolo 9 LTras.

7. Tempo di lavoro fatturabile per la preparazione dei documenti ufficiali

Per la preparazione dei documenti ufficiali si tiene conto del tempo necessario per:

- a. annerire parti di testo e anonimizzare i documenti;
- b. riprodurre i documenti.

8. Costi di riproduzione e spedizione

¹ Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento (art. 17 cpv. 4 LTras).

² La tariffa degli emolumenti per le riproduzioni è fissata nell'allegato 1 numero 1 OTras.

³ Per coprire i costi di spedizione dei documenti ufficiali (art. 6 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm]; RS 172.041.1) possono in ogni caso essere fatturati emolumenti:

- a. al richiedente;
- b. per la consultazione di terzi secondo l'articolo 11 LTras.

9. Tempo di lavoro non fatturabile

¹ Nel calcolo degli emolumenti non è preso in considerazione il tempo di lavoro legato alle esigenze particolari di persone disabili (art. 15 cpv. 2 OTras).

² Non è preso in considerazione il tempo necessario per l'esame giuridico se:

- a. si tratta di una domanda di accesso ai sensi della LTras;
- b. la domanda di accesso rientra nel campo d'applicazione della LTras (art. 2-4 e 23 LTras); e
- c. il documento al quale si chiede di poter accedere è un documento ufficiale ai sensi dell'articolo 5 LTras.

³ Non è preso in considerazione il tempo necessario per l'acquisizione e la trasmissione delle conoscenze di base riguardanti il principio della trasparenza.

⁴ Non è preso in considerazione il tempo necessario per:

- a. la ricerca di documenti nel sistema di gestione degli affari;
- b. le discussioni con il richiedente;
- c. la stesura della presa di posizione destinata al richiedente;
- d. la procedura di mediazione (art. 13 LTras);
- e. la verifica delle raccomandazioni dell'IFPDT in vista della decisione sulla domanda di accesso;
- f. la procedura di emanazione della decisione (art. 15 LTras).

10. Domande di accesso identiche successive

Nel caso di una domanda di accesso a documenti già resi pubblici, si prende in considerazione solo il tempo di lavoro necessario per trattare la domanda successiva.

Sezione 3: Rinuncia alla riscossione di emolumenti o riduzione degli stessi

11. Importo esiguo

L'autorità rinuncia alla riscossione di emolumenti quando i costi occasionati dalla riscossione sono superiori all'importo degli emolumenti stessi o se gli emolumenti sono inferiori a 100 franchi (art. 15 cpv. 1 OTras).

12. Riduzione degli emolumenti per i professionisti dei media

¹ L'autorità riduce del 50 per cento l'emolumento riscosso per una domanda di accesso presentata da professionisti dei media (art. 15 cpv. 4 OTras).

² È fatto salvo il numero 13.

13. Interesse pubblico preponderante

¹ È possibile rinunciare in tutto o in parte alla riscossione di emolumenti in particolare quando l'accesso a documenti ufficiali è motivato da un interesse pubblico preponderante (art. 3 cpv. 2 lett. a OgeEm).

² L'interesse pubblico all'accesso gratuito a documenti ufficiali è preponderante rispetto all'interesse pubblico a una gestione efficace e razionale in particolare quando la pubblicazione:

- a. risponde a una particolare esigenza di informazione pubblica, in particolare in seguito a eventi di una certa rilevanza;
- b. serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica; oppure
- c. è di vitale importanza per il pubblico.

14. Accesso negato o concesso solo parzialmente

L'autorità può condonare o ridurre gli emolumenti se rifiuta l'accesso o lo accorda solo parzialmente (art. 15 cpv. 3 OTras).

Sezione 4: Disposizioni finali

15. Disposizioni transitorie

Le presenti raccomandazioni si applicano alle domande di accesso presentate dopo l'entrata in vigore delle raccomandazioni.

16. Entrata in vigore

¹ Le presenti raccomandazioni entrano in vigore il 1° novembre 2023.

² Sostituiscono le raccomandazioni riguardanti la riscossione di emolumenti per l'accesso a documenti ufficiali del 22 novembre 2013.

30 ottobre 2023

In nome della Conferenza dei segretari generali:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr